

STATUTO

GAL TIRRENO-EOLIE

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata **“GAL TIRRENO-EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”**.

ART. 2 – SEDE

La Società ha sede in Milazzo (ME), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. att. del cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Milazzo; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune del GAL TIRRENO-EOLIE.

ART. 3 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, termine che potrà essere prorogato o ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. La società potrà essere anticipatamente sciolta, nei modi e termini di legge.

ART. 4 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La società è costituita per la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), ai sensi del PSR SICILIA 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R. sottomisure 19.2 e 19.4” emanato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ed ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati, anche con le seguenti modalità:

- valorizzazione dei prodotti locali;
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- utilizzazione dei nuovi Know How e di nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori dei Comuni consorziati della Società;
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;
- sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai prodotti zonali;

- la gestione e l'attuazione di PAL (Piani di Azione Locale) di cui al programma LEADER, nonché la gestione e distribuzione di contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;
- orientamento ed assistenza alle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- stipula, in qualità di organismo intermedio ai sensi della normativa comunitaria, di apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario, per la gestione – a titolo esemplificativo – di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali o analoghi strumenti, destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;
- stipula di contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- organizzazione e disciplina per la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;
- agevolazione dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;
- valorizzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;
- valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- promozione di convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione e comunicazione;
- potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni consorziati;
- servizi agli Enti Locali;
- promozione e valorizzazione di attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- realizzazione di azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;
- ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;
- adesione alla CLLD (Community-Led Local Development);
- promozione di azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e dunque esclusivamente in via strumentale rispetto ad esso, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili ed opportune e potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti Pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari, da Enti di ogni tipo, nonché dalla Comunità Europea.

Per la sua attività essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo o affine a quello sopra indicato e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore.

Art. 5 – POTERI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

La Società Consortile è investita del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Specificatamente per il raggiungimento delle proprie finalità la Società Consortile oltre ad avvalersi delle proprie strutture, può utilizzare mediante convenzioni, comodati, contratti o altri strumenti idonei, da stipulare con gli enti partecipanti, personale e strutture degli stessi, o delle società da loro partecipate, o delle società titolari di quote, nonché di Istituti specializzati e di ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire le prestazioni richieste.

Art. 6 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro (Euro).

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci di cui all'art. 2465 c.c.

Il capitale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea, sia mediante passaggio a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili, sia mediante nuovi conferimenti.

In tale ultimo caso il conferimento potrà avere ad oggetto, oltre che il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Qualora il conferimento avvenga ai sensi del sesto comma dell'art. 2464 c.c., la polizza o la fideiussione ivi previste potranno essere sostituite in qualunque momento dal conferente con un versamento di denaro a titolo di cauzione presso la società, ai sensi del medesimo comma.

Salvo il caso di riduzione del capitale di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa previsione contenuta nella delibera di aumento.

I soci sono tenuti, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale, a versare i contributi in denaro di cui all'art. 2615 ter del Codice Civile, nella misura, nei termini e con le modalità di versamento che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – FONDO CONSORTILE

La Società non ha scopo di lucro. In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo e senza obbligo di restituzione alla società.

Ciascun socio è tenuto a contribuire, mediante versamento al fondo consortile, per la quota parte delle spese necessarie per la realizzazione delle attività comuni e per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci potrà avere luogo su richiesta del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il

settantacinque per cento del capitale sociale. Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso. Per quanto riguarda le attività che riversano effetti diretti e specifici per i singoli soci, questi sono tenuti alla contribuzione relativa alla copertura delle medesime, nei termini specificati dal regolamento interno. Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma. Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società medesima.

Art. 8 – PARTECIPAZIONI SOCIALI

I possessori delle quote sociali sono distinti in:

- Soci Enti Pubblici, individuati quali soci di categoria A;
- Soci Privati, quali associazioni di categoria, enti non lucrativi, associazioni, consorzi, cooperative, imprese in forma singola ed associata, individuati quali soci di categoria B.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria A non possono rappresentare più del 49% del capitale sociale.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria B devono rappresentare almeno il 51% del capitale sociale.

La circolazione delle quote è soggetta al diritto di prelazione con le condizioni di cui appresso. Esse possono essere trasferite esclusivamente tra soggetti della stessa categoria e comunque a soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

I soci che intendano alienare in tutto o in parte la propria partecipazione devono darne comunicazione a tutti gli altri soci della stessa categoria, anche tramite la Società stessa, indicando il valore nominale, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno quindici giorni.

I soci che intendano avvalersi del diritto di prelazione, devono comprovare di volere acquistare le partecipazioni offerte con il relativo versamento dell'importo necessario, anche per il tramite della Società.

E' consentito a più soci di porre in vendita congiuntamente le loro partecipazioni.

Qualora i soci intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le quote, devono comunque darne comunicazione agli altri soci, nonché al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed indicarne l'equivalente monetario per consentirne l'acquisto.

E' vietato dare in pegno le quote.

La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al Consiglio d'Amministrazione che provvede con apposita delibera.

ART. 9 – SOCI

Può entrare a far parte della società qualunque impresa, individuale o collettiva, che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possa contribuire, ad insindacabile giudizio del Consiglio d'Amministrazione, alla più proficua collaborazione per il conseguimento dello scopo consortile, e sia comunque in possesso dei seguenti requisiti:

- a) regolare iscrizione al Registro delle Imprese presso gli uffici della C.C.I.A.A.;
- b) possesso di buona moralità dei soci costituenti la compagine sociale e che comunque non siano sottoposti alle misure di cui all'art. 416 bis c.p.;
- c) non sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

Possono inoltre chiedere la partecipazione al Consorzio le istituzioni pubbliche (locali, regionali e statali), le Università, gli Organismi di Diritto Pubblico, gli Enti pubblici, le Associazioni datoriali ed i privati che istituzionalmente abbiano finalità e scopi analoghi o concorrenti con l'oggetto della Consortile.

L'ingresso di nuovi soci, sia esso a seguito di acquisizione di quote ovvero di incremento della compagine sociale, sarà subordinato alla presentazione di domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, il quale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento interno, se redatto, e verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera a suo insindacabile giudizio sulla domanda.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

Qualora, per effetto della decisione assunta, si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, si dovrà procedere alla convocazione di assemblea straordinaria che delibererà in tal senso, stabilendo le modalità di esercizio del diritto di opzione.

Resta salvo il diritto di prelazione di cui all'art. 8.

Il socio entrante deve effettuare i versamenti previsti dal presente statuto entro quindici giorni dalla richiesta fatta dal Presidente della Consortile.

ART. 10 – TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

ART. 11 – SOCI PERSONE GIURIDICHE

L'eventuale socio rivestente personalità giuridica che, per motivi esterni alla società consortile, modificasse il proprio rappresentante legale, Presidente, Amministratore Unico o Delegato deve segnalare tale variazione alla società, dovrà altresì segnalare qualsiasi altra modifica statutaria per la quale è previsto l'obbligo di pubblicità.

ART. 12 – RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere nei casi previsti per legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, il socio recedente non potrà revocarla, se non con il consenso della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, non potrà essere superiore all'importo effettivamente versato.

ART. 13 – ESCLUSIONE DEI SOCI

Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti di cui all'art. 8;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società consortile;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società o verso nominativi proposti dalla società stessa;
- e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- f) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
- h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

Il rimborso della partecipazione sociale del socio escluso dovrà avvenire con i criteri e le modalità stabilite in materia di recesso.

ART. 14 MORTE DEL SOCIO

Nel caso di decesso di uno dei soci, la società consortile potrà continuare con gli eredi o legatari della quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per l'ingresso nella compagine sociale di cui all'art. 8 e questi vi acconsentano.

Gli eredi o i legatari, qualora intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, dovranno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di succedere nella partecipazione del socio deceduto.

L'organo amministrativo potrà concedere o negare il gradimento alla successione nella partecipazione sociale, e porterà a conoscenza degli interessati la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il gradimento si intenderà prestato.

L'organo amministrativo dovrà negare o concedere il gradimento verificando il possesso da parte del potenziale acquirente dei requisiti di cui all'art. 8 e, comunque, con giudizio insindacabile.

In caso di diniego del gradimento da parte della società o qualora gli eredi o i legatari non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto in materia di recesso.

ART. 15 – ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Sono organi della società:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea;

ART. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato come appresso precisato, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza della Società nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

ART. 17 – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione uscente proponga all'assemblea, all'unanimità, una diversa modalità di voto e numero di consiglieri e questa venga approvata dalla maggioranza dell'Assemblea, in deroga alle disposizioni di cui appresso, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto, previa delibera dell'Assemblea, da tre fino a nove consiglieri, scelti sia tra i soci che tra i non soci.

La nomina spettante all'Assemblea dovrà tenere conto che, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE)1303/2013, ai soci di "categoria B" compete un componente in più rispetto ai soci "di categoria A".

L'elezione dei Consiglieri, a priori designati dai Soci riuniti nelle propedeutiche Assemblee per singola categoria di quote sociali, avviene nella successiva Assemblea generale.

Le due Assemblee propedeutiche di individuazione dei Consiglieri per singola categoria esprimono il voto a scrutinio palese, con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti dai soci stessi. Verranno nominati i candidati che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di quote. Ciascuna quota potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato, ed ogni socio dovrà votare il proprio candidato univocamente.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove uno o più consiglieri per dimissioni o per altro motivo vengano meno, gli altri amministratori provvederanno a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così sostituiti restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati secondo quanto sopra previsto restano in carica fino alla scadenza del triennio di durata del consiglio.

Il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

I componenti privati del Consiglio di Amministrazione non potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori degli interventi previsti dal PAL che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale in un apposito registro.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno. E' altresì convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi consiglieri sono rieleggibili.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o fax o altro idoneo mezzo da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun componente del consiglio.

Della convocazione viene dato avviso nello stesso termine e con le stesse forme ai sindaci effettivi, nel caso in cui la Società disponga di un Collegio Sindacale o di un Revisore.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, od in alternativa dal consigliere più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza nelle forme e con le modalità previste per le riunioni assembleari e di cui all'art.19 del presente statuto.

Il Consiglio è validamente costituito, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dove risiede il potere decisionale inerente l'attuazione delle azioni e/o sub-azioni previste nel PAL.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2479, co. 1, c.c.

Tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- assume i dipendenti della Società, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
- predispose il bilancio consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea e le relative relazioni;
- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della società da parte dei singoli soci;
- autorizza eventuali anticipazioni e/o prestiti ai soci;
- adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

ART. 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Colui che riveste la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichi la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

L'assemblea può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sarà inviato dall'organo amministrativo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, mediante:

– lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può essere prevista una seconda convocazione, non prima di ventiquattro ore dalla precedente, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari si intendono regolarmente adottate quando partecipi all'adunanza l'intero capitale sociale e purché tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In questo caso, gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza, dovranno comunicare per iscritto di essere informati in merito alla riunione e agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo fax o altro mezzo idoneo a provare detta comunicazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega, scritta, da altro soggetto, anche non socio.

La delega, conferita per l'assemblea di prima convocazione, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo o ai dipendenti della società, né a società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

– sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

– vengano indicati nell'avviso di convocazione, se dovuto, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea, in prima convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis, comma terzo, c.c. In seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermo restando quanto disposto dal citato art. 2479 bis, c.c. in merito ai casi di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 2479.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale scritto e firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e devono essere raccolte nell'apposito libro, da conservare agli atti della società.

ART. 20 – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Per quanto riguarda la nomina (obbligatoria o volontaria) ed il funzionamento dell'eventuale organo di controllo e/o revisore dei conti, si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

ART. 21 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge, da presentare ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Tale termine può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

Nessun utile può essere ripartito tra i soci.

La società, ferma restando la possibilità dei soci di effettuare versamenti in conto capitale, ha facoltà di acquisire finanziamenti con diritto di restituzione dai soci nel rispetto delle norme vigenti, in conformità alle delibere in materia del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e ai provvedimenti della Banca d'Italia. Si applica l'art. 2478 bis c.c.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Qualora, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, la società si sciogla, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione, secondo quanto previsto all'art. 2487 c.c.

ART. 23 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante Arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Messina.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dalla suddetta Camera Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi.

ART. 24 – RINVIO

Per quant'altro qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.